







P.I. 02133971008

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI III FASCIA AI SENSI DELL'ART. 22, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni";

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. ed il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legislativo 7 febbraio 2005, n. 82: "Codice dell'Amministrazione digitale";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 22;

VISTO il Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011, n.102: "Importo minimo assegni di ricerca - art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, c.d. Regolamento Generale sulla protezione dei dati;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", emanato con Decreto rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 6.11.2012 n. 190, e s.m.i, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";









VISTO il decreto rettorale n. 1331 del 13 luglio 2020 con il quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, d'ora in poi denominato "*Regolamento*";

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; **CONSIDERATO** che il Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia si compone di 6 missione e 16 componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliari di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza "RRF", e 30,6 miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare "FNC";

VISTO il D.P.C.M. 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, adottato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

VISTO il Decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, contenente "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO il Decreto Interministeriale 7 dicembre 2021, che adotta le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionali per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), istituito con il Decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59; **CONSIDERATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del progetto di rilancio economico "*Next Generation EU - (NGEU)*" in risposta alla crisi pandemica generata dal COVID – 19 e si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo – Digitalizzazione e Innovazione,

Transizione Ecologica, Inclusione Sociale – suddivise in sei Missioni o aree tematiche principali e in 16

componenti;









P.I. 02133971008

VISTO il Bando PRIN 2022 PNRR emanato con D.D. n. 1409 del 14/09/2022 per sostenere il sistema nazionale della ricerca in accordo con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con il finanziamento di progetti biennali atti a promuovere attività di ricerca curiosity driven, centrati su temi strategici emergenti correlati agli obiettivi di un cluster del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027;

VISTO il decreto direttoriale MUR n. 490 del 7 aprile 2023 con il quale l'articolo 4 del predetto decreto direttoriale n. 1580/2022 è stato riformulato, per assicurare il raggiungimento dei target, nonché il corretto utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'Intervento Missione 4 Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - investimento 1.1. relativamente ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN);

CONSIDERATO che la componente M4C2 "Dalla Ricerca all'Impresa" Investimento 1.1 – Fondo Per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) è finalizzato a potenziare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027 e a finanziare i Progetti di Ricerca di rilevante interesse Nazionale (PRIN);

VISTO l'art. 15 del Regolamento che prevede l'istituzione di assegni di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a fascia, definendone i relativi importi in relazione ai requisiti di accesso fissati nei relativi bandi, alla complessità dei progetti di ricerca a cui sono correlati e alle attività scientifiche da svolgere;

CONSIDERATO che per il Dipartimento di Matematica è stato ammesso al finanziamento la seguente proposta progettuale: Responsabile scientifico prof. Piermarco Cannarsa codice progetto: P20225SP98_001 "Some mathematical approaches to climate change and its impacts" CUP:E53D23017910001 PE1_11 ammesso al finanziamento con decreto direttoriale n. 1379 del 1° settembre 2023;

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Matematica concernente l'istituzione di un assegno di 3° fascia di durata biennale finanziato per un tre mesi nell'ambito del Bando PRIN 2022 per 9 mesi nell'ambito del Bando PRIN – PNRR e per dodici mesi nell'ambito del Bando Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027;

DECRETA

ART. 1

E' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera B) del Regolamento, per il conferimento di n. 1 assegno biennale di 3ª fascia per la collaborazione ad attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata finanziato per dodici mesi dall'Unione europea NextGenerationEU:









P.I. 02133971008

| codice | Struttura di ricerca | Progetto di ricerca | Settore disciplinare | n. assegni | Durata assegni mesi |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| F3-2024-0019 | Dipartimento di Matematica | Stabilità e problemi inversi nello studio di sistemi dinamici e modelli climatici (MUR - PRIN 2022 - MUR-PRIN-PNRR - MUR Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027) | MATH-03/A | 1 | 24 |
| Totale assegni | | | | 1 | |

ART. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

- 1. Sono ammessi alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca di 3^a fascia indicati nel precedente articolo, studiosi di qualsiasi nazionalità in possesso dei seguenti requisiti:
- a) laurea magistrale di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (art. 3, comma 1, lettera b), ovvero laurea conseguita con il vecchio ordinamento (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509) o laurea specialistica di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509 (art. 3, comma 1, lettera b):
- b) dottorato di ricerca pertinente ai settori scientifici cui il bando si riferisce, ovvero titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica;
- c) curriculum scientifico-professionale avanzato nel settore interessato, anche per ruoli rivestiti in università o enti di ricerca nazionali e internazionali pubblici e privati.
- 2. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche, come pure gli eventuali ulteriori titoli, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
- 3. L'equivalenza del diploma di laurea e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente viene valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico concorso, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7 del presente bando. Nel caso del diploma di laurea, la Commissione dovrà valutarne l'equivalenza alla laurea di cui alla lettera a) del presente articolo.

ART. 3

Incompatibilità

1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo in servizio presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia









e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

- 2. I titolari di assegni di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al precedente comma o dipendenti da datori di lavoro privati decadono se non posti in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca, anche se dipendenti part-time.
- 3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
- 4. Non sono ammissibili le domande dei soggetti che, con la fruizione dell'assegno, supererebbero i limiti complessivi di durata di cui al successivo art. 10.
- 5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), non possono partecipare alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura di ricerca che conferisce l'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
- 6. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

ART. 4

Importo dell'assegno

- 1. L'importo annuo degli assegni di ricerca di 3ª fascia ammonta a € 25.613,00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante, come stabilito dall'art. 15, comma 1 del Regolamento.
- 2. L'assegno viene corrisposto al beneficiario in rate mensili posticipate.
- 3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi è detratto dal corrispettivo spettante.
- 4. L'erogazione dell'assegno è sospesa, comunque nel rispetto delle norme vigenti, nei periodi di assenza dovuti a malattia o per motivi debitamente documentati e comunque per un periodo non superiore a un anno oltre il quale opererà la decadenza di diritto. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di attività scientifica, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.









P.I. 02133971008

5. Nei periodi di sospensione per maternità e di conseguente astensione obbligatoria dall'attività di ricerca, l'erogazione dell'assegno avviene nei termini di cui al successivo art. 5.

ART. 5

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

- 1. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 e in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
- 2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

ART. 6

Domande di ammissione e titoli: modalità per la presentazione

- 1. Ai fini del presente bando, i candidati devono presentare la domanda di ammissione, i titoli posseduti, i documenti ritenuti utili per il concorso e le eventuali pubblicazioni, secondo la seguente modalità on line, entro la data di scadenza indicata nella scheda per ogni singolo assegno di ricerca, ovvero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul sito dell'Ateneo e sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pena l'esclusione dalla procedura.
- 2. Ai fini della compilazione della domanda di ammissione on line e dell'allegata documentazione rilevante è consentito solamente l'uso, anche a mezzo di traduzione, della lingua italiana e della lingua inglese.
- 3. La procedura per presentare la domanda di ammissione e le relative linee guida sono disponibili on-line alla seguente URI:

https://pica.cineca.it/uniroma2/

- 4. Non saranno prese in considerazione le domande e i titoli pervenuti all'Amministrazione universitaria secondo modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
- 5. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, fino al provvedimento di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti dichiarati. L'esclusione sarà disposta con decreto rettorale motivato.









P.I. 02133971008

- 6. Sarà inoltre disposta la decadenza dal diritto all'assegno di ricerca dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione.
- 7. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei propri contatti da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei contatti indicati nella domanda o da eventuali disguidi tecnici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o, comunque, imputabili ad atto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 8. I candidati riconosciuti diversamente abili ai sensi della legge n. 104 del 5.2.1992 devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio, ai sensi della legge suddetta.

ART. 7

Commissione esaminatrice

- 1. Il conferimento degli assegni di ricerca di cui al presente bando avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, effettuate da Commissioni esaminatrici nominate con decreto del Direttore Generale, su delibera dell'organo competente della Struttura di ricerca che intende conferire gli assegni.
- 2. La Commissione esaminatrice è composta dal Responsabile del progetto di ricerca per cui si richiede l'assegno e da due esperti della materia oggetto dell'assegno, scelti tra professori e ricercatori del ruolo universitario, ed elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.

ART. 8

Modalità di selezione e graduatorie

- 1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali, nonché i criteri da adottare per la valutazione del colloquio.
- 2. Ai fini della presente selezione, costituisce titolo preferenziale, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, corredato di un'adeguata produzione scientifica. Sono altresì valutabili come titoli, in quanto direttamente pertinenti ai settori scientifici interessati, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, i titoli collegati allo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati nazionali,









esteri o internazionali con contratti, borse di studio, incarichi, le pubblicazioni, i brevetti, nonché ulteriori titoli idonei a qualificare la professionalità del candidato.

- 3. Ai fini della valutazione comparativa la Commissione dispone di 100 punti.
- 3.1. Per i titoli la Commissione, in relazione all'attinenza con lo specifico settore scientifico oggetto dell'assegno di ricerca, può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 60 punti.
- 3.2. Per il colloquio, teso a verificare le specifiche competenze del candidato nel settore scientifico interessato, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 40 punti.
- 3.3. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 36 punti nei titoli e un punteggio di almeno 24 punti nel colloquio.
- 4. La Commissione esaminatrice, valutati i titoli, convoca i candidati risultati idonei per il colloquio. La comunicazione in ordine alla data e al luogo di svolgimento del colloquio deve essere portata a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 giorni prima dell'espletamento dello stesso, salvo rinuncia scritta da parte di tutti gli interessati al preavviso.
- 5. Nel caso di candidati residenti o domiciliati oltre 200 km di distanza dalla sede di svolgimento della selezione, subordinatamente alla fattibilità tecnica, la Commissione esaminatrice può stabilire di effettuare colloqui con modalità a distanza, utilizzando supporti informatici audio e video che garantiscano l'efficacia e la trasparenza delle procedure, oltre che l'identificazione del candidato.
- 6. Al termine dei propri lavori, che dovranno concludersi entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina, fatti salvi i casi di differimento autorizzato dall'Ateneo per cause di forza maggiore o per particolari giustificati impedimenti dei componenti, la Commissione redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e dal punteggio ottenuto nel colloquio e designa, nell'ordine della graduatoria, il vincitore della selezione.
- 7. Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Dirigente preposto.
- 8. Nei casi di rinuncia o di decadenza di un titolare del diritto all'assegno, subentra il candidato collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.
- 9. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su proposta del Responsabile scientifico della ricerca, l'organo competente della Struttura di ricerca interessata può deliberare l'attribuzione della frazione









P.I. 02133971008

residua dell'assegno, purché di durata pari almeno a un anno, al candidato subentrante collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.

ART. 9

Formalizzazione del rapporto

- 1. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato. Detto contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
- 2. Gli assegni di ricerca decorrono improrogabilmente dal primo o dal quindici di ogni mese, su espressa indicazione del Responsabile del progetto a cui l'assegno è correlato.
- 3. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea solo se in possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento in Italia dell'attività prevista dal contratto.
- 4. L'assegnista vincitore della selezione è tenuto a documentare al competente Ufficio amministrativo che tutti i titoli presentati possiedono effettivamente i requisiti richiesti dalla legge o dal Regolamento.
- 4.1. Se cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, il vincitore può produrre i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili ai fini della selezione:
- in originale;
- in copia dichiarata conforme all'originale da un pubblico ufficiale a ciò abilitato;
- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- in copia unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità degli stessi all'originale ai sensi degli artt. 19, 19 bis e 47 del DPR 445/2000.
- 4.2 Se cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del DPR n. 445/2000, il vincitore deve produrre i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili ai fini della selezione esclusivamente in originale o mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero.
- 4.3 Agli atti e ai documenti redatti in lingue diverse dall'italiano e dall'inglese deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
- 5. L'assegnista vincitore della selezione deve produrre all'atto della stipula del contratto le autocertificazioni, rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di









P.I. 02133971008

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e di non incorrere in alcuna delle incompatibilità previste dal precedente art. 3 del presente bando.

ART. 10

Durata e rinnovo

- 1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per la prosecuzione della medesima ricerca. La durata dell'eventuale rinnovo non può essere inferiore a un anno.
- 2. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal Responsabile della ricerca e autorizzata dai competenti organi della Struttura di ricerca coinvolta.
- 3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il singolo assegnista, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
- 4. Nel calcolo del limite massimo di sei anni devono essere ricompresi gli assegni fruiti dallo stesso soggetto anche se conferiti da università ed enti diversi.
- 5. Nel calcolo del limite massimo di sei anni non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449).
- 6. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi con il medesimo soggetto anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
- 7. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 8. La durata degli assegni di ricerca oggetto della presente selezione è specificamente indicata nel precedente art.1.

ART. 11

Decadenza e risoluzione del contratto

1. Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.









- 2. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della selezione a loro favorevoli, non dichiarino di accettare l'assegno o non si presentino entro i termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto. Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell'accettazione dovuti a gravi motivi di salute debitamente certificati, ad astensione obbligatoria per maternità o a casi di forza maggiore opportunamente comprovati.
- 3. Decadono altresì dal diritto all'assegno coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano di segnalare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del presente bando, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
- 4. Durante il rapporto di collaborazione, nei confronti del titolare di assegno che, senza giustificato motivo, non prosegua regolarmente l'attività di ricerca, o si renda responsabile di gravi mancanze o inadempienze, è avviata, su proposta motivata del Responsabile della ricerca, la procedura per la risoluzione del contratto.
- 5. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del rapporto di collaborazione il sopraggiungere di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del presente bando, l'interruzione volontaria dell'attività dell'assegnista o l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile, il giudizio negativo sulla relazione relativa all'attività svolta e ai risultati conseguiti dell'organo competente della Struttura di ricerca di riferimento di cui al successivo art. 12, comma 7.
- 6. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta, con preavviso di almeno venti giorni, al Responsabile della ricerca, il quale deve trasmetterla tempestivamente al competente Ufficio amministrativo per le procedure conseguenti.

ART. 12

Diritti e doveri degli assegnisti

- 1. L'assegnista deve svolgere esclusivamente attività di ricerca nell'ambito del progetto al quale partecipa, con esclusione di attività di mero supporto tecnico o amministrativo, con l'obbligo della riservatezza su ogni informazione acquisita in occasione del rapporto di collaborazione svolto.
- 2. La Struttura di ricerca ospitante è tenuta a fornire al titolare di assegno i mezzi disponibili ai fini della realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature e alle risorse necessarie, nonché la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dalla Struttura di ricerca medesima.
- 3. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso una università o un ente di ricerca all'estero, purché in coerenza con il programma e gli obiettivi della ricerca affidata all'assegnista. Il periodo di









P.I. 02133971008

permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Responsabile della ricerca, che deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio amministrativo, indicando sia il periodo sia la sede estera presso la quale l'attività sarà svolta. 4. I titolari di assegni di ricerca possono essere autorizzati a svolgere attività didattiche, purché non interferenti con l'impegno connesso alla realizzazione del progetto di ricerca e comunque per un massimo di sessanta ore per anno accademico.

- 5. Gli assegni di ricerca sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo, a condizione che le corrispondenti prestazioni non interferiscano e non comportino conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo, si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
- 6. Nei casi di dubbio, la valutazione della compatibilità di attività sopra richiamate con l'espletamento delle funzioni connesse all'attività di ricerca oggetto dell'assegno è demandata al Responsabile della ricerca, che deve comunicare il proprio nulla osta al competente Ufficio amministrativo dell'Ateneo.
- 7. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al competente organo della Struttura di ricerca coinvolta, che deve formulare un giudizio positivo o negativo, una particolareggiata relazione, vistata dal Responsabile della ricerca, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

ART. 13

Titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica

1. Ai titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali e dai Regolamenti vigenti, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo e in particolare delle strutture del Policlinico Tor Vergata, a fini direttamente connessi all'espletamento della propria attività di ricerca, ivi compresi quelli di acquisizione di dati clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle Linee guida vigenti in merito al trattamento dei dati relativi alla salute ai fini della ricerca scientifica.

ART. 14

Trattamento dei dati personali

1. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in qualità di Titolare del trattamento, provvede al trattamento dei dati personali degli utenti che partecipano alla procedura selettiva pubblica, per









titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati, e ss. mm. ii..

2. L'Università, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano a tale procedura selettiva pubblica, ha le responsabilità previste dall'art. 24 del Reg. (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati deve essere riferito esclusivamente alla partecipazione della procedura selettiva.

- 3. Si indicano i seguenti riferimenti del Titolare del trattamento e del D.P.O: l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti che intendono partecipare alla procedura di selezione pubblica: indirizzo e-mail rettore@uniroma2.it; indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Roma, in Via Cracovia n. 50 (C.A.P. 00133). Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo e-mail rpd@uniroma2.it, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) rpd@pec.torvergata.it.
- 4. Per i dettagli in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti interessati della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca costituendo parte integrante del presente bando si rinvia all'informativa completa "Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 per gli utenti che intendono partecipare alla procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegno di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", reperibile al seguente indirizzo: http://utov.it/s/privacy.

ART. 15

Responsabile del procedimento

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7/08/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al presente Bando è il dott. Carmine Pasquariello – Direzione II – Divisione 1 – Ripartizione 2 "Assegni di ricerca" dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" (assegni.ricerca@amm.uniroma2.it).

ART. 16

Pubblicità

1. Il presente bando è reso pubblico sul sito dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella sezione "Avvisi e bandi" e nel link "La Ricerca" - "Ricerca nazionale e di Ateneo" - "Ripartizione 4 - Assegni di ricerca"









P.I. 02133971008

"Bandi attivi", sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione
 europea.

LA DIRETTRICE GENERALE

dott.ssa Silvia Quattrociocche